



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
(D. DIRETTORE GENERALE 11 APRILE 1984, N. 47)
 Planimetria dell'immobile situato nel Comune di **NOVI**
 Ditta: **SOC. COOP. A.R.L. GRUPPO SPONSO S. ANTONIO** in MERCEDELLA ITALIA DELLA SUCCESSIONE PER IL
 FABBRICATO: **COMUNE DI NOVI DI MODENA** PER IL **PERIZIO** PER IL **PERIZIO**
 Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Centrale di **MODENA**
 Via **S. ANTONIO**



Campilato dal **GEOM. TAVERNELLI LEONARDO**
 Iscritto all'Albo dei **GEOMETRI**
 della Provincia di **MODENA**
 DATA: **3-3-88**
 Firma: *Leonardo Tavernelli*

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO
FOGLIO 44
MAPP. 29
SUB. 2

DATA
 PROT. N°

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 13/05/2019 - Comune di NOVI DI MODENA (P966) - < Foglio: 41 - Particella: 29 - Subalterno: 2 >
 VIA S. ANTONIO piano: T;



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 21 del 25/02/2019

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI RAREFAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO E DEI SERVIZI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA D.G.R. 26 NOVEMBRE 2018, N. 2022.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venticinque** del mese di **febbraio**, alle ore 21,00 nella residenza comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

1-	DIACCI ENRICO	Sindaco	P
2-	FABBRI MAURO	Vice Sindaco	P
3-	BACCHELLI SUSANNA	Assessore	P
4-	FRACAVALLA ALESSANDRO	Assessore	P
5-	MONTANARI ELISA	Assessore	A
6-	SEMEGHINI ELISA	Assessore non consigliere	P

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Assiste il Vice Segretario Sig. CAPPI RAFFAELE.

Assume la Presidenza il Sig. DIACCI ENRICO nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.



N. 21

INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI RAREFAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO E DEI SERVIZI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA D.G.R. 26 NOVEMBRE 2018, N. 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con la sostituzione operata dall'art. 1 della legge regionale, n. 23 del 1/12/2017 riguardo l'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, la Regione ha dato attuazione all'obiettivo definito dall'art. 6, come 1, lett. e) del D.Lgs. n. 114/1998 (*“Salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale”*);

PRESO ATTO che il nuovo art. 9 della L. R. n. 14/1999 detta la disciplina dei così detti *“Esercizi commerciali polifunzionali”*, intesi come particolari strutture commerciali dotate di elevata flessibilità e centralità, perchè capaci di erogare più servizi primari in territori rurali o montani a bassa densità demografica, connotati da desertificazione della rete commerciale;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 2022 del 26/11/2018 la Regione ha provveduto a definire i criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, nonché i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali devono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio commerciale polifunzionale, in attuazione dell'art. 9, comma 3 della L.R. n. 14/1999;

RILEVATO che in base al comma 1 del predetto art. 9, L. R. n. 14/1999, spetta ai Comuni promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali all'interno del proprio territorio, applicando i criteri indicati dall'allegato A della D.G.R. 2022/2018 per l'identificazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, ovvero:

1. area con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti costituente “centro abitato”, “nucleo abitato” o “area sub-comunale di censimento” ai fini ISTAT;
2. in tale area, rapporto tra numero di esercizi commerciali del settore alimentare o misto e numero di abitanti minore o uguale a 0,003;
3. carenza o inadeguatezza nell'area di riferimento di altri servizi alla cittadinanza;
4. assenza di aree limitrofe particolarmente servite da strutture commerciali e servizi, agevolmente raggiungibili dai residenti;

CONSIDERATO che, in base all'applicazione dei su esposti criteri, è possibile identificare il centro abitato di Sant'Antonio in Mercadello come area interessata da rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, in quanto:

- la popolazione residente al 31/12/2018 (anno di riferimento) è pari a 810 abitanti;
- il rapporto tra numero di esercizi commerciali del settore alimentare o misto e numero di abitanti è pari a 0,0025 – stante la presenza, nel centro abitato, di 2 esercizi commerciali del settore alimentare o misto (un pubblico esercizio di somministrazione e un esercizio di vicinato alimentare);
- i servizi per la cittadinanza, pur non essendo completamente assenti, risultano comunque inadeguati a caratterizzare l'area come sufficientemente autonoma rispetto alle esigenze



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

di base della popolazione (assenza di servizi bancari, sportelli comunali, servizi di ospitalità e ristorazione);

- a causa della distanza e della qualità dei collegamenti viari, le aree limitrofe servite da strutture commerciali maggiori e servizi, non risultano di facile o agevole fruibilità da parte della popolazione residente;

RITENUTO opportuno, per le valutazioni sopra espresse, individuare il centro abitato di Sant'Antonio In Mercadello come area interessata da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi nel territorio comunale, avuto riguardo all'applicazione dei criteri indicati nell'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n. 2022 del 26/11/2018;

EVIDENZIATO che il presente atto è propedeutico alla possibilità di avviare, nell'area individuata, l'attività commerciale disciplinata dall'art. 9 della legge regionale 5/07/1999, n. 14;

VALUTATA la facoltà offerta dalla vigente normativa regionale come funzionale per la creazione di nuove occasioni di iniziativa economica presso un'area decentrata rispetto alle concentrazioni di beni e servizi - oltre che utile a sostenere il mantenimento di servizi essenziali per la popolazione locale, favorendo così, fuori da dinamiche esclusivamente economiche, lo sviluppo di un presidio di riferimento in un area a rischio di spopolamento;

VISTA l'allegata planimetria rappresentante il centro abitato di Sant'Antonio In Mercadello, come definito ai fini ISTAT (aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso);

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, in particolare, l'art. 6;
- la L. R. 5 luglio 1999, n. 14 *“Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114”*;
- la D.G.R. n. 2022 del 26/11/2018 *“Definizione dei criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e dei criteri e delle caratteristiche che le attività commerciali devono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio commerciale polifunzionale, in attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 14/1999 e ss.m.ii.”*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio;

VISTA la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale;

All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Richiamate integralmente le premesse:



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

- di individuare il centro abitato di Sant'Antonio In Mercadello, identificato nell'allegata planimetria, quale area interessata da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, ai sensi dei criteri posti dall'Allegato A della deliberazione di G. R. n. 2022 del 26/11/2018;
- di dare atto che nell'area individuata potrà esercitarsi l'attività economica di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (*Esercizio commerciale polifunzionale*), secondo le modalità e le caratteristiche dettate dall'Allegato B della deliberazione di G. R. n. 2022 del 26 novembre 2018;
- di demandare al competente Responsabile di Servizio l'eventuale attribuzione, con proprio atto, della denominazione di "*Esercizio commerciale polifunzionale*", previa verifica dei criteri e delle caratteristiche peculiari posti dalla D.G.R. n. 2022/2018 per l'esercizio di detta attività;
- di dare atto che la denominazione di "*Esercizio commerciale polifunzionale*" potrà consentire l'assegnazione, da parte del Comune e della Regione, delle forme di esenzione, agevolazione e contribuzione indicate nei commi 4, 5 e 6 dell'art. 9 della L. R. n. 14/1999;
- di trasmettere tramite posta elettronica certificata la presente deliberazione al Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna;
- di dichiarare, come dichiara a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 25/02/2019

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to DIACCI ENRICO

Il Vice Segretario
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 26-02-2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari il 26-02-2019

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267

Novi di Modena,

Il Segretario Comunale
F.to

Ratificata con atto n. del

E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, _____



Ricerca spaziale località

Località trovate nell'anno 2011
di tipo Centro Abitato : 1

Sant'Antonio in Mercadello	Sant'Antonio in Mercadello
NOME LOCALITA'	
CODICE	3602810003

0.5 km

0.5 mi

3602810003/3602810003/3602810003/3602810003/3602810003/3602810003/3602810003/3602810003/3602810003/3602810003

Esporta dati

N.B.: l'operazione richiede un tempo di attesa legato al numero di elementi da esportare.



Emilia-Romagna

L.R. 05/07/1999, n. 14

Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Publicata nel B.U. Emilia-Romagna 10 luglio 1999, n. 86.

Art. 9*Esercizi commerciali polifunzionali ⁽⁹⁾*

1. Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:
 - a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
 - b) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
 - c) gestione di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
 - d) gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell'articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
 - e) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
 - f) gestione di parchi vacanza, così come normati dal comma 1, lettera d), e dal comma 7 dell'articolo 13 (Strutture ricettive all'aperto), dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011;
3. I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale ⁽¹⁰⁾.
4. I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.

5. La Regione e gli enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), al fine di favorire l'insediamento, il mantenimento e il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree di cui al comma 2.

6. Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.

7. Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.

8. I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.

9. Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 1° dicembre 2017, n. 23. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori. 1. Nelle aree montane e rurali, nonché nei centri minori e nei nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998 nei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i comuni favoriscono la presenza di esercizi commerciali polifunzionali nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi d'interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla L.R. n. 41 del 1997, la Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti l'attivazione di esercizi polifunzionali.

3. Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai tributi regionali.».

(10) Vedi, anche, il punto 1), Delib.G.R. 26 novembre 2018, n. 2022.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2022 del 26/11/2018

Seduta Num. 49

Questo lunedì 26 **del mese di** novembre
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/1743 del 01/10/2018

Struttura proponente: SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPÖRT
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
INTERESSATE DA FENOMENI DI RAREFAZIONE DEL SISTEMA
DISTRIBUTIVO E DEI SERVIZI E DEI CRITERI E DELLE CARATTERISTICHE
CHE LE ATTIVITA' COMMERCIALI DEVONO POSSEDERE AI FINI
DELL'ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ESERCIZIO
COMMERCIALE POLIFUNZIONALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
L.R. N. 14/1999 E SS.M.II.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paola Bissi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 concernente "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114" e in particolare l'articolo 9 "Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori";
- la legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 concernente "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49";
- la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49)";

Rilevato che con la suddetta legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23 si è proceduto, tra l'altro, alla sostituzione del sopracitato articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 ridenominato "Esercizi commerciali polifunzionali", il quale prevede:

- al comma 1 che "Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.";
- al comma 2 che "Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma

1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:

- a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
 - b) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2004;
 - c) gestione di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
 - d) gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell'articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
 - e) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16;
 - f) gestione di parchi vacanza, così come normati dal comma 1, lettera d), e dal comma 7 dell'articolo 13 (Strutture ricettive all'aperto), dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79;
- al comma 3 che "I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.";
 - al comma 4 che "I Comuni possono consentire l'avvio di

esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.";

- al comma 5 che "La Regione e gli enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), al fine di favorire l'insediamento, il mantenimento e il ripristino degli esercizi commerciali polifunzionali nelle aree di cui al comma 2.";
- al comma 6 che "Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.";
- al comma 7 che "Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.";
- al comma 8 che "I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.";
- al comma 9 che "Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.";

Ritenuto necessario procedere, con il presente atto, secondo quanto previsto dal sopra riportato comma 3

dell'articolo 9 della modificata legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, alla definizione dei criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, nonché dei criteri e delle caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) nella seduta del 15 ottobre 2018 (PG/2018/628097);

Acquisito agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport in data 21 novembre 2018, il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche economiche", ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, come modificato dalla legge regionale 1° dicembre 2017, n. 23;

Visti:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, riguardante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", comprensivo della specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 56 del 25 gennaio 2016, concernente "Affidamento degli

incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016, recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1182 del 25 luglio 2016, recante "Costituzione della rete regionale per il presidio delle funzioni trasversali in materia di aiuti di stato e modifica delle deliberazioni n. 909/2015, 270/2016 e 622/2016";
- n. 1681 del 17 ottobre 2016, recante "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";
- n. 975 del 3 luglio 2017, recante "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazioni e istituzioni";
- n. 1059 del 03 luglio 2018, concernente "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2373 del 22/02/2018, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del servizio Turismo, Commercio e Sport";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto degli allegati pareri di regolarità amministrativa;

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni e le precisazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

- 1) di definire, ai sensi di quanto previsto al comma 3, articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii., i criteri per l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di definire, altresì, i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio commerciale polifunzionale, come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 4) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato A

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DA FENOMENI DI RAREFAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO E DEI SERVIZI

Al fine di favorire, nelle località scarsamente popolate, un presidio capace di fornire beni e servizi di prima necessità e contrastare fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 23 di modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii., ha previsto che i Comuni possano promuovere nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, la presenza di "esercizi commerciali polifunzionali" ossia, esercizi nei quali l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitate unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.

Nell'ambito dei propri territori, i Comuni individuano, con provvedimento del proprio organo competente, le aree con popolazione residente, inferiore a 3.000 abitanti, soggette a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e di servizi, sulla base della presenza, nell'area di riferimento, di un numero massimo di tre esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) ogni 1.000 abitanti, secondo il seguente rapporto:

$$\frac{n. \text{ esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) dell'area}}{n. \text{ abitanti dell'area}} \leq 0,003$$

Sono considerate, comunque, zone soggette a fenomeni di rarefazione commerciale le aree con popolazione residente fino a 350 abitanti, nelle quali sia presente un solo esercizio commerciale del settore merceologico alimentare (o misto).

I dati relativi alla popolazione residente e al numero degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare (o misto) devono riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della trasmissione, alla Regione Emilia-Romagna, del suddetto provvedimento.

Laddove le suddette aree non corrispondano all'intero territorio comunale, saranno individuate in base alla delimitazione ai fini censuari dei "centri abitati" o "nuclei abitati" o "aree sub comunali di censimento" (unità di decentramento amministrative e/o toponomastiche, quali circoscrizioni o frazioni), come definiti dall'Istat.

I Comuni, nel proprio atto di individuazione delle aree soggette a rarefazione commerciale, dovranno, inoltre, attestare la sussistenza del predetto criterio, nonché valutare altresì la presenza dei seguenti elementi:

- a) carenza o inadeguatezza nell'area di riferimento di altri servizi alla cittadinanza;
- b) assenza di aree limitrofe particolarmente servite da strutture commerciali e servizi, agevolmente raggiungibili dai residenti.

I Comuni dovranno trasmettere all'indirizzo PEC comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, il suddetto atto di individuazione delle aree soggette a fenomeni di rarefazione commerciale, entro **febbraio 2019**.

Entro febbraio di ciascun anno, i Comuni dovranno trasmettere al sopra indicato indirizzo PEC,

l'aggiornamento del suddetto atto, nel caso si riscontri che una o più delle aree individuate non sia più rispondente ai criteri di cui alla presente deliberazione ovvero per individuare ulteriori aree rispondenti ai suddetti criteri. In assenza della suddetta trasmissione, si intenderà come situazione non mutata.

Allegato B

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE CARATTERISTICHE CHE LE ATTIVITA' COMMERCIALI DEVONO POSSEDERE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ESERCIZIO COMMERCIALE POLIFUNZIONALE

Ai fini dell'attribuzione della denominazione di "*Esercizio commerciale polifunzionale*", l'attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, è esercitata unitamente ad almeno tre delle attività aggiuntive previste in almeno due macro-categorie di cui ai sotto riportati punti 1), 2) e 3):

1) ATTIVITÀ DI TIPO COMMERCIALE:

- a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- b) attività di vendita di generi appartenenti al settore merceologico non alimentare (nel caso in cui l'attività iniziale riguardi la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare) e viceversa;
- c) rivendita di giornali e riviste;
- d) rivendita di generi di monopolio e di valori bollati.

2) ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA COLLETTIVITÀ ED AL TURISTA:

- a) servizio di rilascio a distanza di certificati per conto di pubbliche amministrazioni;
- b) sportello postale, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Poste;
- c) servizio bancomat, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con l'istituto bancario che offre le migliori condizioni;
- d) servizio di telefax, fotocopie ed Internet point;
- e) biglietteria trasporto pubblico locale, ferroviario o funiviario;
- f) servizi di informazione turistica;
- g) noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo;
- h) dispensario farmaceutico, ove consentito dalle norme vigenti in materia e nel rispetto delle stesse;
- i) ogni altro servizio utile alla collettività, mediante stipula di convenzione con l'Ente erogatore.

3) ATTIVITÀ INTEGRATIVE A CARATTERE RICETTIVO:

- a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità). Tale forma di accoglienza è possibile solo in forma occasionale presso la propria abitazione di residenza o stabile dimora;
- b) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11

(Case e appartamenti per vacanze) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.;

- c) gestione di affittacamere anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.;
- d) gestione di rifugi escursionistici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.;
- e) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2, dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii., anche con la specificazione tipologica aggiuntiva di Centri Vacanze comma 4, dell'articolo 6 della medesima legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii.

In ogni caso, la superficie destinata all'attività di vendita al dettaglio dell'esercizio polifunzionale deve comunque rispettare il limite massimo di 250 metri quadrati. La superficie utilizzata per finalità diverse dalla vendita non è computata ai fini del rispetto del suddetto limite.

Le attività di cui ai punti 1) e 2) sono considerate attività annesse alla attività di vendita di beni del settore alimentare e possono essere esercitate nello stesso locale, senza che ciò comporti il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, fermo restando il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

Nel caso di insediamento di nuovi esercizi polifunzionali che comprendano le attività di cui ai punti 1) e 2) in locali esistenti non già adibiti ad esercizi commerciali di vicinato, in sede di presentazione/rilascio del titolo abilitativo edilizio, non è dovuto il ricalcolo delle dotazioni e degli standard pertinenziali.

Nel caso di realizzazione di nuovo insediamento fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, la superficie adibita ad esercizio polifunzionale comporta consumo di suolo ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 e s.m.i., non rientrando tra le ipotesi di deroga previste dall'articolo 6 della medesima legge regionale.

Le attività di cui al punto 2), ove riferite a servizi pubblici, possono essere esercitate solo in base a specifiche convenzioni con gli Enti locali competenti, che ne definiscano le condizioni di esercizio e comunque nel rispetto delle normative di settore ove presenti.

Le attività integrative di cui al punto 3) possono essere esercitate solo in aree e immobili compatibili per destinazione urbanistica con dette attività in base agli strumenti urbanistici dei Comuni ed alle norme regionali in materia, ad una distanza non superiore a 200 metri dall'immobile destinato ad esercizio polifunzionale e devono essere esercitate nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. e relative direttive di attuazione.

Al fine di incentivare l'insediamento degli esercizi commerciali polifunzionali, i Comuni possono:

- a) stipulare convenzioni per l'erogazione di servizi non esistenti o non sufficienti nell'area individuata;
- b) ridurre fino al 50% gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale (articolo 11 ter, comma 1, legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e ss.mm.ii.);
- c) concedere a titolo gratuito e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la

manutenzione e la restituzione; (articolo 11 ter, comma 2, legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e ss.mm.ii.);

- d) applicare l'esenzione dai tributi di propria competenza (articolo 9, comma 6, legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e ss.mm.ii.).

I contributi, le agevolazioni e le esenzioni di cui alle lettere b), c), d), sono concessi nei limiti di quanto previsto dal regime "de minimis" vigente, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale.

Gli esercizi commerciali polifunzionali non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*), nonché gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), salvo per gli esercizi già in attività per i quali vale il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza.

Le agevolazioni, le esenzioni e i contributi non possono essere concessi agli esercizi che non rispettino quanto stabilito nel presente atto. Fatto salvo quanto stabilito nel periodo successivo, qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite nel presente atto, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi.

Qualora la destinazione d'uso degli esercizi polifunzionali sia modificata nei dieci anni successivi al loro insediamento, è dovuto il contributo di costruzione nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed il ricalcolo delle dotazioni e degli standard pertinenziali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paola Bissi, Responsabile del SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1743

IN FEDE

Paola Bissi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1743

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2022 del 26/11/2018

Seduta Num. 49

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi